

Ordinanza di sospensione dell'attività di spandimento di acque di vegetazione, sanse umide e residui rinvenienti dalla lavorazione meccanica delle olive

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 11 febbraio 2016, n. 281 - Pasca, pres.; Bonetto, est. - Oleificio Rinascita Agricola Soc Coop a.r.l. (avv. Perulli) c. Comune di Collepasso (avv. Vantaggiato) ed a.

Acque - Terreni suscettibili di fenomeni di dilavamento e rivoli, con conseguente possibilità di deflusso delle acque piovane nei vicini canali di raccolta - Ordinanza di sospensione dell'attività di spandimento di acque di vegetazione, sanse umide e residui rinvenienti dalla lavorazione meccanica delle olive.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

L'Oleificio Rinascita Agricola ha impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di Collepasso gli ha ordinato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) e dell'art. 4, comma 3, lett. c) del Regolamento Regione Puglia n. 27/07, di sospendere con effetto immediato e sino alla revoca del provvedimento, l'attività di spandimento di acque di vegetazione, sanse umide e residui rinvenienti dalla lavorazione meccanica delle olive sul terreno di proprietà della società Masseria Grande srl.

La decisione è stata adottata dall'ente sul presupposto che da precedenti accertamenti effettuati sui luoghi era emerso che i terreni in esame, per la loro configurazione orografica, risultavano suscettibili di fenomeni di dilavamento e rivoli, con conseguente possibilità di deflusso delle acque piovane nei vicini canali di raccolta realizzati nell'area sottostante.

La società ricorrente ha censurato l'atto lamentando l'inesistenza dei presupposti di urgenza e pericolosità sottesi al provvedimento assunto e comunque l'omessa motivazione sul punto, non avendo l'ente in alcun modo specificato le concrete ragioni per le quali l'incolumità pubblica sarebbe stata messa a rischio dall'attività espletata dall'Oleificio.

Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Collepasso, Palmina Ria (titolare di una masseria confinante con la particella interessata dagli spandimenti realizzati dall'Oleificio) e Legambiente, i quali hanno chiesto tutti il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 158 del 2015 questo Tribunale ha rigettato la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato per difetto dei necessari presupposti.

All'esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti prodotti in causa e dei principi applicabili alla materia, il ricorso va respinto.

Nel ricorso introduttivo l'Oleificio ha eccepito l'insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza posti dal Comune a fondamento dell'ordinanza impugnata, ma tale censura, come già esposto in sede cautelare, risulta priva di fondamento. Invero, le ragioni per le quali il Comune ha deciso di disporre in via cautelativa la sospensione dell'attività di sversamento delle acque di vegetazione sono state chiaramente esplicitate dall'ente nel provvedimento impugnato dove si legge, infatti, che a seguito di un accertamento compiuto dal Corpo Forestale dello Stato era risultato che i terreni interessati dallo sversamento "per la loro configurazione orografica" potevano "essere suscettibili di forme di dilavamento e rivoli, con conseguente deflusso delle acque piovane nei vicini canali di raccolta realizzati nell'area sottostante e successivo sversamento diretto nelle due vore artificiali ubicate in località Serra del Comune di Supersano", con conseguente esigenza di ordinare la sospensione l'attività di sversamento per la "necessità primaria di scongiurare il potenziale rischio di inquinamento della falda acquifera sotterranea ... con inevitabile pericolo per l'ambiente e le persone".

L'Oleificio Rinascita Agricola nelle memorie difensive depositate dopo la produzione in giudizio della perizia di parte fatta redigere dal Dott. Stifani ha formulato rilievi circa l'esatta individuazione catastale dei terreni interessati dall'attività di spandimento e la morfologia dell'area circostante, ma tali osservazioni, ad avviso del collegio, non inficiano l'ordinanza in discussione.

Invero, il Comune di Collepasso nell'atto impugnato non ha ordinato all'Oleificio la cessazione definitiva dell'attività di spandimento, ma soltanto la "sospensione" della stessa "sino alla revoca del provvedimento", precisando peraltro in motivazione che la decisione assunta era stata adottata anche in considerazione del fatto che la Cooperativa Rinascita Agricola, nella nota n. 7567 dell'11.12.2014, aveva replicato alle contestazioni che le erano state mosse evidenziando che l'attività di spandimento era espletata secondo la normativa vigente, ma non aveva fornito alcuna prova in tal senso, essendosi limitata a dichiarare di aver "conferito incarico ad un tecnico di fiducia per effettuare rilevazioni e misurazioni idonee", senza tuttavia produrre la relativa perizia.

Pertanto, alla data di emanazione dell'ordinanza in discussione - tenuto conto dei risultati emersi dagli accertamenti compiuti dal Corpo Forestale, vista la conformazione complessiva dei luoghi (valutata in relazione non solo della specifica area di spandimento, ma anche del contesto orografico circostante, caratterizzato da dislivelli capaci di determinare fenomeni di dilavamento), considerate le condizioni meteorologiche di quel periodo e non avendo a quella

data l'Oleificio prodotto alcuna perizia che dimostrasse l'inidoneità dei suoi terreni ad inquinare la falda acquifera per effetto dello sversamento – il Comune di Collepasso ha correttamente ordinato, a fini cautelativi e fino alla successiva revoca del provvedimento, l'interruzione dell'attività di spandimento delle acque, sicché il ricorso va respinto.

Ciò non esclude, ma anzi conferma, che la società ricorrente possa oggi sollecitare il Comune ad adottare un nuovo atto che consenta la ripresa dell'attività, previa dimostrazione in quella sede (eventualmente mediante idonea perizia di parte o tramite l'assunzione dell'impegno a circoscrivere lo spandimento solo su alcune zone dei terreni di sua proprietà) dell'inesistenza ad oggi, anche per le mutate condizioni metereologiche, di rischi di dilavamento ed inquinamento della falda.

Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e considerata la novità di alcune delle questioni trattate, possono essere interamente compensate tra le parti.

(Omissis)